

Decreto Dirigenziale n. 105 del 08/08/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE UMIDA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU)" - PROPONENTE COMUNE DI CHIANCHE - CUP 8376.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. <u>77 del 16 dicembre 2011</u>, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA VI VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015";
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse";
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 704951 del 08/11/2018 contrassegnata con CUP 8376, il Comune di Chianche (AV) ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Marina Scala, dal dott. Paolo Tolentino e dal dott. Mauro Vincenti;
- c. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n. 718219 del 14/11/2018, il Comune di Chianche ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 740463 del 22/11/2018;
- d. che con nota prot. reg. n. 761208 del 30/11/2018, trasmessa a mezzo pec in pari data a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. che nel termine di cui sopra sono state acquisite le seguenti osservazioni presentate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino acquisite al prot. reg. n. 813805 del 20/12/2018;
- f. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 78014 del 05/02/2019, il Comune di Chianche ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 184373 del 21/03/2019;
- g. sono state, altresì, acquisite le comunicazioni di seguito riportate:
 - nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale acquisita al prot. reg. n. 179176 del 20/03/2019 riportante il nulla osta della predetta autorità per quanto di propria competenza;
 - nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino acquisita al prot. reg. n. 305899 del 15/05/2019 con la quale sono stati richiesti chiarimenti al Comune di Chianche;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. V.A.S. V.I. che, nella seduta del 21/05/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
 - "Considerato che:
 - il progetto dell'impianto di trattamento anaerobico ricade in un'area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche che ha recepito un PIP ex L. 219/81 approvato nel 1986, ad oggi non attuato se non per la presenza di una stradina di accesso ed un piazzale;
 - il sito di impianto è prossimo al fiume Sabato e ricade in un contesto prevalentemente agricolonaturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nella fattispecie a DOGC per la produzione vitivinicola;
 - in relazione agli elaborati presentati a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità, alla richiesta di integrazioni in merito ad alcuni aspetti localizzativi, alle caratteristiche progettuali ed alle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione connesse, alla rispondenza ai criteri preferenziali di localizzazione e criteri di esclusione del PRGRU della Campania, alle condizioni ambientali ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006), per evitare o mitigare i possibili impatti negativi secondo quanto evidenziato nello studio preliminare ambientale allegato all'istanza, non sono stati forniti

chiarimenti ritenuti esaustivi e tali da poter escludere effetti significativi negativi su alcune componenti ambientali ed aree caratterizzate da particolare valore e sensibilità in conseguenza alla realizzazione del progetto:

- le caratteristiche progettuali dell'impianto non sono state univocamente definite in termini di area sedime, di superficie, forma ed orientamento, nonché per parametri urbanistico-edilizi ed articolazione dei manufatti produttivi e che, pertanto, sono emerse incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati presentati a corredo dell'istanza e nella successiva fase di integrazione; a tal proposito si rileva che:
 - non vi sono elementi che chiariscano in che modo si prevede di utilizzare o sia sistemate la superficie esterna all'area di sedime dell'impianto e ricadente al contempo nell'ambito dei 70.000 destinati ad area industriale;
 - non sono stati definiti i parametri urbanistico edilizi dell'intervento in termini volumetrici, di superfici coperte ed impermeabilizzate;
 - non è stato possibile accertare se siano previste opere di urbanizzazione da realizzare all'esterno dell'area di intervento connesse alla funzionalità dell'impianto quali ampliamenti viari o sottoservizi a rete:
 - non sono stati definiti in dettaglio i flussi e la tipologia di rifiuti organici trattati nell'impianto e le relative ricadute, anche in termini di traffico ed emissioni in atmosfera nei territori attraversati:
- non è stata sufficientemente indagata la sensibilità ambientale e la capacità di carico di alcune aree interessate dal progetto in termini di area ristretta ed area vasta ed effetti diretti ed indiretti derivanti dall' attuazione dell'area industriale in parola ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto; a tal proposito si rileva che:
 - non è possibile escludere, se non attraverso un progetto a scala adeguata e studi di maggiore definizione, effetti significativi che lo stesso potrebbe produrre sul paesaggio sia in relazione alla tutela delle formazioni boschive ed alle fasce di tutela paesaggistica del fiume Sabato presenti sul sito di diretto intervento, sia in relazione agli aspetti visivi dei manufatti così come percepibili dal contesto circostante, così come evidenziato anche nelle note di osservazioni della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino n. 29069 del 18/12/2018 e n. 10668 del 9/05/2019
 - non è possibile escludere, sulla base del progetto presentato, effetti significativi, diretti ed indiretti, sulle componenti vegetazionali ed ecosistemiche derivanti dalla eventuale sottrazione di porzioni di bosco – Querceti a roverella dell'Italia Meridionale- presenti sull'area come evidenziato dalla Carta della Natura ARPAC_ISPRA 2017 che classifica la zona ad alto valore ecologico e come si rileva dalla documentazione allegata allo studio preliminare ambientale integrativo;
 - la relazione integrativa presentata in ordine all'impatto acustico, in assenza di Zonizzazione acustica allegata allo strumento urbanistico vigente, assume come valori limite quelli di "Classe VI-Aree esclusivamente industriali" secondo il "D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno" (Tabb. 1 e 2) non considerando che il contesto, tranne per la presenza di un impianto di tritovagliatura, di cui si accenna nello studio, si presenta prevalentemente rurale ed è classificato come area DOGP per produzioni vitivinicole; la stessa relazione, peraltro, conclude che, stante la natura esclusivamente industriale del sito ed ipotizzando che i valori limite saranno rispettati, non è necessario prevedere particolari misure di mitigazione. A tal proposito, pertanto, sarebbe stato opportuno valutare se i limiti di riferimento non dovessero essere quelli relativi alla "Classe I-Aree particolarmente protette" del citato D.P.C.M..
 - non è possibile escludere significativi effetti cumulativi, sia sotto il profilo acustico che delle emissioni odorigene, derivanti dalla presenza di un impianto di tritovagliatura cui si accenna nello studio preliminare ambientale, già collocato in zona sensibile e di alto valore ecologico lungo le sponde del fiume Sabato, se non a seguito di un progetto di maggiore definizione e di studi approfonditi propri della valutazione di impatto ambientale;
 - non è possibile verificare, se non sulla base di un progetto di maggiore dettaglio e relativi studi, la capacità di recapito del canale posto a Sud-Est del lotto di intervento che, secondo

- quanto ipotizzato nella relazione sullo smaltimento delle acque allegata al rapporto preliminare integrativo, dovrebbe costituire il ricettore finale delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte ed impermeabilizzate dell'impianto;
- non è possibile verificare quale sia il ricettore finale, dopo i processi di depurazione e riciclo previsti, delle acque di processo e delle acque nere provenienti da uffici e servizi;
- non è possibile escludere, se non attraverso una adeguata valutazione ambientale, che, in relazione alla conferma della destinazione a fini industriali dell'area e alla realizzazione dell'intervento in oggetto, vi siano incidenze sulla vocazione agricola del territorio confermata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino;
- non è accertabile la piena coerenza con il criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e recepito dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani -PRGRU, secondo il quale la localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzato alla riduzione dei rischi di movimentazione e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; Il PRGRU, inoltre, alla PARTE IV della Relazione al cap. 17. Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ed in particolare al par. 17. 2 - 6-Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo ed acque ed al par. 17. 5- Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica, richiama i vincoli da considerare cogenti anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico e biologico consistenti fra l'altro nelle aree tutelate paesaggisticamente ex art. 146 del D.Lgs. 490/99, ora art. 142 D.lgs. 42/04, comma 1, lett. c) ed g) - V04, aree di elevato pregio agricolo -V14.

Alla luce di tutto quanto su illustrato, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Salerno ed Avellino, e considerando, inoltre, che non sia possibile verificare, se non in sede di valutazione di impatto ambientale, se esistano alternative localizzative per l'ubicazione dell'impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata in aree caratterizzate da una maggiore connotazione industriale e prive di vincoli specifici, si propone di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)" e successivo compostaggio aerobico in Comune di Chianche.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal gruppo istruttore Scala – Vincenti - Tolentino e della proposta di parere formulata dallo stesso gruppo, <u>decide di assoggettare l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale</u> per le seguenti motivazioni:

- il progetto dell'impianto di trattamento anaerobico ricade in un'area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche che ha recepito un PIP ex L. 219/81 approvato nel 1986, ad oggi non attuato se non per la presenza di una stradina di accesso ed un piazzale;
- il sito di impianto è prossimo al fiume Sabato e ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nella fattispecie a DOGC per la produzione vitivinicola;
- in relazione agli elaborati presentati a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità, alla richiesta di integrazioni in merito ad alcuni aspetti localizzativi, alle caratteristiche progettuali ed alle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione connesse, alla rispondenza ai criteri preferenziali di localizzazione e criteri di esclusione del PRGRU della Campania, alle condizioni ambientali ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006), per evitare o mitigare i possibili impatti negativi secondo quanto evidenziato nello studio preliminare ambientale

allegato all'istanza, non sono stati forniti chiarimenti ritenuti esaustivi e tali da poter escludere effetti significativi negativi su alcune componenti ambientali ed aree caratterizzate da particolare valore e sensibilità in conseguenza alla realizzazione del progetto;

- le caratteristiche progettuali dell'impianto non sono state univocamente definite in termini di area sedime, di superficie, forma ed orientamento, nonché per parametri urbanistico-edilizi ed articolazione dei manufatti produttivi e che, pertanto, sono emerse incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati presentati a corredo dell'istanza e nella successiva fase di integrazione; a tal proposito si rileva che:
 - non vi sono elementi che chiariscano in che modo si prevede di utilizzare o sia sistemate la superficie esterna all'area di sedime dell'impianto e ricadente al contempo nell'ambito dei 70.000 destinati ad area industriale;
 - non sono stati definiti i parametri urbanistico edilizi dell'intervento in termini volumetrici, di superfici coperte ed impermeabilizzate;
 - non è stato possibile accertare se siano previste opere di urbanizzazione da realizzare all'esterno dell'area di intervento connesse alla funzionalità dell'impianto quali ampliamenti viari o sottoservizi a rete;
 - non sono stati definiti in dettaglio i flussi e la tipologia di rifiuti organici trattati nell'impianto e le relative ricadute, anche in termini di traffico ed emissioni in atmosfera nei territori attraversati:
- non è stata sufficientemente indagata la sensibilità ambientale e la capacità di carico di alcune aree interessate dal progetto in termini di area ristretta ed area vasta ed effetti diretti ed indiretti derivanti dall' attuazione dell'area industriale in parola ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto; a tal proposito si rileva che:
 - non è possibile escludere, se non attraverso un progetto a scala adeguata e studi di maggiore definizione, effetti significativi che lo stesso potrebbe produrre sul paesaggio sia in relazione alla tutela delle formazioni boschive ed alle fasce di tutela paesaggistica del fiume Sabato presenti sul sito di diretto intervento, sia in relazione agli aspetti visivi dei manufatti così come percepibili dal contesto circostante, così come evidenziato anche nelle note di osservazioni della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino n. 29069 del 18/12/2018 e n. 10668 del 9/05/2019;
 - non è possibile escludere, sulla base del progetto presentato, effetti significativi, diretti ed indiretti, sulle componenti vegetazionali ed ecosistemiche derivanti dalla eventuale sottrazione di porzioni di bosco – Querceti a roverella dell'Italia Meridionale- presenti sull'area come evidenziato dalla Carta della Natura ARPAC_ISPRA 2017 che classifica la zona ad alto valore ecologico e come si rileva dalla documentazione allegata allo studio preliminare ambientale integrativo;
 - la relazione integrativa presentata in ordine all'impatto acustico, in assenza di Zonizzazione acustica allegata allo strumento urbanistico vigente, assume come valori limite quelli di "Classe VI-Aree esclusivamente industriali" secondo il "D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno" (Tabb. 1 e 2) non considerando che il contesto, tranne per la presenza di un impianto di tritovagliatura, di cui si accenna nello studio, si presenta prevalentemente rurale ed è classificato come area DOGP per produzioni vitivinicole; la stessa relazione, peraltro, conclude che, stante la natura esclusivamente industriale del sito ed ipotizzando che i valori limite saranno rispettati, non è necessario prevedere particolari misure di mitigazione. A tal proposito, pertanto, sarebbe stato opportuno valutare se i limiti di riferimento non dovessero essere quelli relativi alla "Classe I-Aree particolarmente protette" del citato D.P.C.M.;
 - non è possibile escludere significativi effetti cumulativi, sia sotto il profilo acustico che delle emissioni odorigene, derivanti dalla presenza di un impianto di tritovagliatura cui si accenna nello studio preliminare ambientale, già collocato in zona sensibile e di alto valore ecologico lungo le sponde del fiume Sabato, se non a

- seguito di un progetto di maggiore definizione e di studi approfonditi propri della valutazione di impatto ambientale;
- non è possibile verificare, se non sulla base di un progetto di maggiore dettaglio e relativi studi, la capacità di recapito del canale posto a Sud-Est del lotto di intervento che, secondo quanto ipotizzato nella relazione sullo smaltimento delle acque allegata al rapporto preliminare integrativo, dovrebbe costituire il ricettore finale delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte ed impermeabilizzate dell'impianto;
- non è possibile verificare quale sia il ricettore finale, dopo i processi di depurazione e riciclo previsti, delle acque di processo e delle acque nere provenienti da uffici e servizi:
- non è possibile escludere, se non attraverso una adeguata valutazione ambientale, che, in relazione alla conferma della destinazione a fini industriali dell'area e alla realizzazione dell'intervento in oggetto, vi siano incidenze sulla vocazione agricola del territorio confermata dal vigente Piano Territoriale di Coodinamento della Provincia di Avellino;
- non è accertabile la piena coerenza con il criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e recepito dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani – PRGRU, secondo il quale la localizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzato alla riduzione dei rischi di movimentazione e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; Il PRGRU, inoltre, alla PARTE IV della Relazione al cap. 17. Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ed in particolare al par. 17. 2 - 6-Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo ed acque ed al par. 17. 5- Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica, richiama i vincoli da considerare cogenti anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico e biologico consistenti fra l'altro nelle aree tutelate paesaggisticamente ex art. 146 del D.Lgs. 490/99, ora art. 142 D.lgs. 42/04, comma 1, lett. c) e g) - V04, aree di elevato pregio agricolo -V14";
- che l'esito della Commissione del 21/05/2019 così come sopra riportato è stato comunicato ai sensi dell'art. 10Bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. al proponente Comune di Chianche con nota prot. reg. n. 367300 del 11/06/2019;
- c. che il Comune di Chianche, ha presentato osservazioni al parere di assoggettamento a VIA espresso dalla Commissione nella seduta del 21/05/2019 con nota acquisita al prot. reg. n. 460320 del 22/07/2019;

RILEVATO, altresì:

- a. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. V.A.S. V.I. che, nella seduta del 24/07/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente Comune di Chianche, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
 - "Esaminati gli approfondimenti, integrazioni e deduzioni presentati dal proponente Comune di Chianche a seguito della comunicazione dell'esito della commissione ex art. 10 bis della l. 241/90, considerato che:

- 1. il progetto dell'impianto di trattamento anaerobico ricade in un'area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche che ha recepito un PIP ex L. 219/81 approvato nel 1986, che, per quanto risulta dagli atti presentati ad integrazione, risulta effettivamente già parzialmente attuato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite da due lotti funzionali che hanno condotto alla trasformazione dell'area a partire dal 1992.
- 2. il sito di impianto, adiacente alla linea ferroviaria Avellino-Benevento e collegato alla ex SS 88, è prossimo al fiume Sabato, e ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nella fattispecie a DOGC per la produzione vitivinicola, ma è stato possibile accertare, a seguito degli approfondimenti presentati, che:
 - sull'area PIP in cui ricade l'intervento non sono presenti colture di alcun tipo;
 - nel contesto prossimo alla medesima area le coltivazioni prevalenti non sono di tipo viticolo, anche per ragioni strettamente legate alle locali condizioni meteo-climatiche e morfologiche quali umidità, esposizione, venti, pendenze dei versanti etc.;
 - la zona del PIP non è classificabile nelle aree con valore strategico finalizzate al rafforzamento della qualità paesaggistiche, ambientale e alla valorizzazione rurale e turistica quali ai corridoi regionale, corridoio appenninico principale, buffer zones" così come definite dal vigente PTCP di Avellino; tale condizione è stata peraltro confermata dalla sentenza del TAR Napoli sezione 1 del 24/07/2018 n. 4937 riferita all'intervento secondo cui la presenza di significative opere, quali strade, ferrovie ed insediamenti esistenti, "escludono la sussistenza di corridoi ecologici e di aree di interesse ambientale".
- 3. nel complesso, la documentazione presentata in sede di deduzioni ex art. 10 bis della L.141/90, può considerarsi esaustiva in ordine alla precedente richiesta di approfondimenti ed integrazioni di cui alla nota dello STAFF n. prot. 78014 del 5/02/2019 con riferimento ad alcuni aspetti localizzativi, alle caratteristiche progettuali ed alle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione connesse, alla rispondenza ai criteri preferenziali di localizzazione e di esclusione del PRGRU della Campania, alle condizioni ambientali ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006), per evitare o mitigare i possibili impatti negativi secondo quanto evidenziato nello studio preliminare ambientale allegato all'istanza; il riscontro alle predette richieste, ivi comprese le integrazioni e specificazioni progettuali, seppure intervenuto in detta fase, è stato preso in considerazione in quanto finalizzato a fugare le incertezze alla base della decisione della Commissione di assoggettare l'intervento a VIA sui potenziali effetti significativi negativi dell'intervento su alcune componenti ambientali ed aree caratterizzate da particolare valore e sensibilità in conseguenza alla realizzazione del progetto secondo quanto sintetizzato ai punti seguenti.
- 4. In particolare il proponente ha definitivamente chiarito, in ordine alle incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati presentati a corredo dell'istanza e nella successiva fase di integrazione, nonché in merito alla definizione univoca delle caratteristiche progettuali in termini di area sedime dell'intervento, per superficie, forma ed orientamento, parametri urbanistico-edilizi ed articolazione dei manufatti produttivi, quanto segue:
 - in merito alle incongruenze e contraddizioni tra i diversi elaborati ha rappresentato che "nella redazione degli elaborati grafici relativi alla prima integrazione è stata riportata una sagoma errata dell'impianto in oggetto" che, a seguito di approfondite e accurate analisi di carattere tecnico impiantistico, al solo scopo di ottimizzare i processi produttivi, è stata rivista la posizione di alcuni manufatti, macchine ed attrezzature nel rispetto degli ingombri e della sagoma del piazzale su cui si distribuisce l'impianto nel suo complesso". Nello specifico, "al solo scopo di non invadere la fascia di rispetto del corpo idrico (fiume Sabato) e la zona boscata, si è operata una traslazione dell'area occupata dall'impianto con una leggera riduzione della consistenza del manufatto che contiene le trincee di stoccaggio, le biocelle e l'area di maturazione del compost" e, rispetto alla ipotesi presentata in sede di istanza primaria, "si è operato un ribaltamento nella distribuzione planimetrica dei manufatti e delle

attrezzature allo scopo di eliminare la necessità di prevedere ulteriore viabilità di servizio, di allontanare dalla strada provinciale il posizionamento dei digestori, dei biofiltri, del trattamento del biogas, delle soffianti ed in generale di tutte i macchinari che potenzialmente possono produrre impatto acustico ed odorigeno, confinandoli tra il corpo di fabbrica destinato al trattamento dei rifiuti (capannone), il locale ricezione ed il retrostante terrapieno la cui scarpata sarà opportunamente rimboscata." Con le integrazioni proposte, in accordo con quanto sostenuto dal proponente, si ritiene che non sia stata operata una variante sostanziale al progetto in quanto di fatto la superficie occupata è la stessa e solo le volumetrie impiegate sono variate tra le varie fasi del ciclo produttivo che, nel complesso, rimane sostanzialmente inalterato, così come inalterata è la superficie ed il perimetro dell'area interessata dall'intervento, corrispondente all'intero PIP vigente;

- l'area di intervento anche in rispetto dei parametri urbanistici che vengono dettagliatamente verificati è relativa all'intera superficie del PIP pari a circa 70.000 mq ed il piazzale interessato dalla realizzazione dei volumi edilizi dell'impianto ha una superficie di circa 25.000 mq mentre le superfici destinate agli standard (verde pubblico e/o parcheggi) hanno una superficie di circa 12.800 mq che si aggiunge ai predetti 70.000 mq; i parametri urbanistici e le caratteristiche dei volumi edilizi vengono descritti negli elaborati integrativi "Inquadramento urbanistico Planimetria impianti nell'ambito del PIP", All. n°7 "Relazione illustrativa opere edili;
- sulla restante superficie dell'area di intervento- pari a circa 47.000 mq non si prevedono interventi e pertanto conserverà la sua attuale configurazione plano altimetrica con "la realizzazione di un diffuso rimboschimento attraverso la messa a dimora di essenze autoctone quali querce a roverelle, alberi da frutta favorendo la crescita di vegetazione spontanea attualmente già presente"; tale configurazione è confermata anche tramite le condizioni ambientali richieste dal proponente;
- non sono previste nuove opere viarie od ampliamenti della viabilità esterna all'area il cui accesso diretto è garantito dall'esistente raccordo alla ex SS 88. Per quanto riguarda l'allaccio all'esistente rete SNAM per l'immissione del metano prodotto a seguito del processo anaerobico, vengono fornite le ipotesi dei percorsi del collegamento lungo tre diverse viabilità già esistenti; tali ipotesi sono illustrate in dettaglio nell'elaborato integrativo All. 16-lpotesi allaccio SNAM;
- i flussi di materia in entrata provenienti dal Comune di Avellino e comuni limitrofi, con le conseguenti ricadute sul traffico, sono illustrati nell'elaborato integrativo All. 9-Impatto sulle infrastrutture esistenti; da quanto desumibile dagli approfondimenti prodotti non sono tali da comportare impatti significativi sul traffico delle principali viabilità per l'accesso al sito e sui territori attraversati in termini di emissioni.
- 5. la sensibilità ambientale e la capacità di carico di alcune aree interessate dal progetto in termini di area ristretta ed area vasta ed effetti diretti ed indiretti derivanti dall' attuazione dell'area industriale in parola ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto è stata sufficientemente approfondita e sono state adottati idonei accorgimenti progettuali al fine di eliminare e/o mitigare i potenziali impatti sulle aree particolarmente sensibili quali le fasce di tutela paesaggistica ed il contesto agricolo. A tal proposito si rileva che:
 - l'impianto in progetto, anche a seguito della modifica all'orientamento del sedime dei volumi edilizi, non ricade nella fascia di tutela paesaggistica del fiume Sabato e la recinzione del piazzale di impianto è collocata a 173 mt dalle sponde del predetto fiume, distanza misurata come previsto alla lett. c dell' art. 142 del d.lgs 42/04 e ss.ii.mm.; nell'ambito di tale fascia ricade solo in minima parte la viabilità del PIP già esistente ed autorizzata e piccola parte della fascia verde a standard lungo il lato Est. del medesimo PIP;
 - il progetto, così come riconfigurato in sede di presentazione ex art. 10 bis L.142/90, non sottrae porzioni significative di quelle che la Carta della Natura ARPAC_ISPRA 2017 classifica come bosco - querceti a roverella dell'Italia Meridionale - e zona ad alto valore

ecologico ed il PTCP come aree con copertura vegetale arbustiva e/o erbacee in evoluzione e non altera sostanzialmente la configurazione morfologica del sito; come in precedenza rilevato il progetto e le condizioni ambientali, prevedono che la superficie in parte già attualmente interessata da formazioni boschive venga totalmente lasciata libera da edificazione per una superficie complessiva pari a circa 47.000 mq. "Su tale area non si prevedono interventi e pertanto verrà conservata la sua attuale configurazione plano altimetrica con la realizzazione di un diffuso rimboschimento attraverso la messa a dimora di essenze autoctone quali querce a roverelle, alberi da frutta favorendo la crescita di vegetazione spontanea attualmente già presente". Verrà quindi preservata ed incrementata la vegetazione esistente creando una zona buffer intorno al sedime dell'impianto con funzioni di mitigazione anche dei potenziali impatti visivi ed acustici; in ordine all'impatto visivo il proponente ha prodotto inoltre un elaborato integrativo -All.10 Impatto Visivononché la Relazione paesaggistica aggiornata, in precedenza trasmessa solo alla competente Soprintendenza;

- in ordine alle perplessità manifestate in relazione all'impatto acustico si ritiene di poter condividere le controdeduzioni del proponente in merito all'analisi dei ricettori, sia in termini assoluti che cumulativi con riferimento all'impianto di tritovagliatura esistente; in ogni caso, oltre l'incremento e la densificazione delle zone vegetate intorno all'impianto, sono stati previsti ulteriori accorgimenti nell'ambito delle condizioni ambientali, sia in fase progettuale che di esercizio, attraverso l'introduzione di sistemi di fonoassorbenti anche all'interno del capannone e il monitoraggio delle emissioni acustiche;
- in relazione alla capacità di recapito del canale posto a Sud-Est del lotto di intervento che, secondo quanto ipotizzato nella relazione sullo smaltimento delle acque allegata al rapporto ambientale preliminare integrativo, dovrebbe costituire il ricettore finale delle acque meteoriche proveniente dalle superfici coperte ed impermeabilizzate dell'impianto", il proponente demanda la verifica idraulica di dettaglio alla successiva fase di progettazione e introduce un' apposita condizione ambientale in fase ante operam;
- in relazione al ricettore finale, "a valle dei processi di depurazione e riciclo previsti, delle acque di processo e delle acque nere provenienti da uffici e servizi" il proponente demanda alla gestione delle acque di processo, scarico e meteoriche illustrata All. n° 13 Gestione delle acque, che descrive in modo compiuto tutti i processi depurativi delle acque di processo e di quelle provenienti dai servizi igienici. In proposito si evidenzia che il corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, è individuato nel canale posto a Sud-Est del lotto di intervento e sono inoltre sono previsti accorgimenti per il riciclo e utilizzo delle acque di processo e meteoriche; le condizioni ambientali imposte al progetto, oltre a richiamare i limiti di legge per gli scarichi in acque superficiali, prescrivono l'inserimento di un ulteriore trattamento a membrane nell'impianto di depurazione;
- in relazione alla possibile incidenza della conferma della destinazione a fini industriali dell'area e alla realizzazione dell'intervento in oggetto sulla vocazione agricola del territorio confermata dal vigente PTCP della Provincia di Avellino", il proponente ha presentato adeguati approfondimenti sulla sostenibilità ambientale della localizzazione dell'impianto di compostaggio nel contesto agricolo e sui possibili processi virtuosi attivabili come supporto alle attività agricole quali la fornitura di un compost utilizzabile anche in agricoltura biologica ed il contemporaneo ritiro delle potature delle attività agricole evitandone la combustione, pratica vietata in diversi periodi dell'anno. Il proponente fra l'altro mette inevidenza che sussiste la necessità di produrre comunque compost di qualità a servizio delle colture DOCG, in quanto le direttive CEE in materia prevedono che entro il 2021, al fine di conservare la DOCG, la produzione sia certificata come "coltura biologica"; ove mancasse tale impiantistica sul territorio, bisognerebbe importare il compost da un impianto analogo a maggiore distanza con conseguenti impatti di maggior consistenza sull'economia locale e sul traffico.
- 6. Da quanto evidenziato ai punti precedenti deriva che risulta verificata la coerenza dell'intervento con i criteri preferenziali di localizzazione ed esclusione degli "Impianti industriali di trattamento

meccanico, chimico, fisico biologico" di cui alla PARTE IV della Relazione del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani – PRGRU; in particolare possono considerarsi soddisfatti i criteri di esclusione in quanto:

- l'intervento, a seguito delle integrazioni e configurazione presentate in sede di procedura ex art. 10 bis, non interferisce con aree tutelate paesaggisticamente ex art. 146 del D. Lgs. 490/99, ora art. 142 D.lgs. 42/04, comma 1, lett. c) e g) ovvero con la fascia dei 150 mt dalle sponde del fiume Sabato e con formazioni boschive;
- l'intervento non genera impatti diretti su aree di pregio agricolo DOGP e non genera impatti indiretti significativi negativi sul cotesto più ampio in cui ricadono le coltivazioni DOGP medesime. Su questo aspetto si sottolinea inoltre che lo stesso PGRU, come evidenziato anche dal proponente comune, richiama ad una applicazione attenta e ponderata del vincolo di esclusione, anche attesa l'estrema estensione delle aree DOGP sul territorio campano (532 comuni su 550, per una corrispondente percentuale di territorio regionale pari al 96,55% ed una percentuale di area vincolata pari al 99,17% del territorio regionale).
- 7. Sono state richieste adeguate condizioni ovvero prescrizioni e/o misure vincolanti assunte formalmente dal progetto (art. 5, comma1, lettera o-ter del D.lgs. n.152/2006) predisposte secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.B-Indirizzi per la formulazione delle condizioni ambientali nei provvedimenti di valutazione ambientale della D.G.R.C. n. 680/2017 e riportate alla sezione 4 della presente relazione.
- 8. L'intervento è attuativo del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani PRGRU ed è riportato nei relativi atti di programmazione.
- 9. L' intervento sarà assoggettato ad AIA e a specifica Autorizzazione paesaggistica,

si ritiene che possano essere accolte le deduzioni e condizioni presentate e che il progetto possa essere escluso dalla procedura VIA.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal gruppo Scala-Tolentino-Vincenti e della proposta di parere, decide di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)" e successivo compostaggio aerobico in Comune di Chianche così come integrato a seguito della fase di approfondimento scaturita dalla comunicazione ex art. 10 bis della L.241/90, alle seguenti condizioni:

<i>N</i> .	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale ANTE OPERAM (PROGETTAZIONE)
2	Numero Condizione	01 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componenti/fattori ambientali: o atmosfera o ambiente idrico o suolo e sottosuolo o radiazioni ionizzanti e non ionizzanti o rumore e vibrazioni, o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,

N Contenuto	Descrizione
 mitigazioni monitoraggio amb altri aspetti 	e beni culturali
condizione 1. la completa satura l'asservimento del 2. l'utilizzo di pannelli rifiuti ed all'esterno acustico per il risp (quali quella agrico 3. la piantumazione o piazzale dell'impia del complesso oltri quali querceto a rorealizzazione del p. 4. le verifica idraulico (affluente del fium 5. la verifica qualitati tabella 3 allegato superficiali con il lo eventualmente - un depurazione; 6. una dettagliata ma determinazioni anna assenza dell'impia 7. l'applicazione di tu monitoraggio già o massimo livello di sviluppato tenendo BAT relative al conbiologico aerobico 8. un'area dedicata per trasporto del mate assimilabili ad acque modo adeguato. 9. il funzionamento in atmosfera in modo durante qualsiasi in 10. l'impermeabilizzati pendenze per il con 11. la realizzazione di 12. l'impermeabilizzati pendenze per il con 11. la realizzazione di 11. la realizzazione d	di essenze locali di alto fusto lungo il perimetro del into allo scopo di mitigare l'impatto visivo ed acustico de al rimboschimento – sempre di essenze autoctone di proverelle – dell'intera area del PIP non interessata dalla diazzale su cui è distribuito l'impianto; del corpo idrico ricettore individuato nel Rio Fiele de Sabato), parte integrante della documentazione AIA; va degli scarichi che dovranno rispettare i valori della 5 parte III del D.Lgvo n. 152/2006 relativi alle acque doro effetto sulle acque del Sabato, prevedendo – in ulteriore trattamento a membrane nell'impianto di appatura del suolo e del soprasuolo vegetale anche con alitiche con verifica della qualità degli ecosistemi in anto. Intele migliori tecniche esecutive ed i sistemi di delineati nel progetto preliminare per ottenere il protezione ambientale. In particolare il progetto sarà di conto degli aggiornamenti delle Norme di settore (cfridice IPPC relativamente al capitolato del trattamento di adottate con il DM 29 gennaio 2007. Intere le operazioni di lavaggio degli automezzi per il riale in entrata ed in uscita. Le acque impiegate, non qua di prima pioggia, andranno raccolte e trattate in continuo dei sistemi di trattamento delle emissioni in da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene fase del ciclo. In dei piazzali esterni con la realizzazione delle convogliamento delle acque nella rete di raccolta. In impianto per il trattamento delle acque di prima ianto per il trattamento delle acque di processo e dei

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
		strutture di depurazione di tipo biologico e chimico fisico con la previsione di uno stadio evaporativo per cui i reflui scaricati dovranno avere caratteristiche non solo ampiamente nei limiti normativi ma di particolare qualità. Il ciclo di processo non dovrà prevedere reazioni termiche né chimiche né l'uso di prodotti pericolosi ma solo reazioni di tipo biologico.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	ANTE_OPERAM
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino Regione Campania – UOD Genio Civile di Avellino

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	02 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componenti/fattori ambientali: o atmosfera o ambiente idrico o suolo e sottosuolo o radiazioni ionizzanti e non ionizzanti o rumore e vibrazioni, o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, o salute pubblica, o paesaggio e beni culturali > mitigazioni > monitoraggio ambientale > altri aspetti La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della condizione	Nel corso dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà essere prevista la bagnatura periodica dei piazzali, il lavaggio delle ruote dei mezzi utilizzati per i lavori, idonea schermatura del cantiere con barriere che limitino le

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
		dispersioni esterne di polveri per mitigare le emissioni polverulenti.
5	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Direzione lavori

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale POST OPERAM (ESERCIZIO)
2	Numero Condizione	03 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componenti/fattori ambientali:
4	Oggetto della condizione	Nella fase di esercizio dell'impianto: 1. saranno eseguite le verifiche dell'impatto acustico prodotto. Nel caso di superamento dei valori consentiti si procederà alla individuazione delle fonti di emissione ed alla loro insonorizzazione con ulteriori adeguati sistemi di fonoassorbenti anche all'interno del capannone; 2. verranno periodicamente ripetuti i monitoraggi ambientali eseguiti nella fase ante operam per dimostrare le assenze di impatti conseguenti all'esercizio dell'impianto.

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
		 3. Sarà attuato un dettagliato piano di monitoraggio da applicare in fase di esercizio volto al controllo della qualità: delle materie in ingresso (FORSU e frascame) al fine di produrre un compost di qualità e secondo le definizioni di cui alle Linee Guida della regione Lombardia – BORE del 13 maggio 2003 – supplemento straordinario allegate come riferimento al DM 29 gennaio 2007. del compost in uscita rispondente alle disposizioni del D.Lgvo n. 75/2010 in materia di ammendante compostato misto. degli scarichi nella rete fognaria e nei corpi idrici ricettori finali; dei livelli di emissione acustica 4. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita devono avvenire in area dedicata. Le acque impiegate, non assimilabili ad acqua di prima pioggia, andranno raccolte e trattate in modo adeguato. 5. i cumuli di sovvallo saranno stoccati in modo tale da essere protetti dagli agenti atmosferici ed impedire fenomeni di lisciviazione, le altezze dei cumuli dovranno garantire condizioni di stabilità e sicurezza. 6. deve essere garantito il funzionamento in continuo dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo; 7. dovrà essere prevista la costante manutenzione dei mezzi e delle attrezzature al fine di ridurre rumori e vibrazioni prodotti dalla loro usura; 8. dovranno essere previsti controlli periodici dei veicoli per evitare sversamenti accidentali;
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	ESERCIZIO (POST_OPERAM)
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC – ASL – Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali AV

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale POST OPERAM
2	Numero Condizione	04 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componenti/fattori ambientali:

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
		 atmosfera ambiente idrico suolo e sottosuolo radiazioni ionizzanti e non ionizzanti rumore e vibrazioni, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, salute pubblica, paesaggio e beni culturali mitigazioni monitoraggio ambientale altri aspetti La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della condizione	Al termine della vita utile dell'impianto si prevede il ripristino dello stato dei luoghi con la verifica – attraverso analisi ambientali - del livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	FINE ESERCIZIO (POST_OPERAM)
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania /ARPAC

- b. che l'esito della Commissione del 24/07/2019 è stato comunicato al proponente con nota prot. reg. n. 483625 del 31/07/2019;
- c. che il Comune di Chianche ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;

- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staffa 50 19 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24/07/2019, il progetto di "Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)", proposto dalla Comune di Chianche (AV), così come integrato a seguito della fase di approfondimento scaturita dalla comunicazione ex art. 10 bis della L.241/90, alle seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale ANTE OPERAM (PROGETTAZIONE)
2	Numero Condizione	01 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: atmosfera ambiente idrico suolo e sottosuolo radiazioni ionizzanti e non ionizzanti rumore e vibrazioni, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, salute pubblica, paesaggio e beni culturali mitigazioni monitoraggio ambientale altri aspetti La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della	Nella fase progettuale (ANTE OPERAM) sarà prevista:

N. Contenuto	Descrizione
condizione	 la completa saturazione della capacità edificatoria del PIP con l'asservimento dell'intera area alla realizzazione dell'impianto; l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti all'interno del capannone trattamento rifiuti ed all'esterno in corrispondenza delle principali fonti di inquinamento acustico per il rispetto dei parametri anche delle classi acustiche inferiori (quali quella agricola); la piantumazione di essenze locali di alto fusto lungo il perimetro del piazzale dell'impianto allo scopo di mitigare l'impatto visivo ed acustico del complesso oltre al rimboschimento – sempre di essenze autoctone quali querceto a roverelle – dell'intera area del PIP non interessata dalla realizzazione del piazzale su cui è distribuito l'impianto; le verifica idraulica del corpo idrico ricettore individuato nel Rio Fiele (affluente del fiume Sabato), parte integrante della documentazione AIA; la verifica qualitativa degli scarichi che dovranno rispettare i valori della tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgvo n. 152/2006 relativi alle acque superficiali con il loro effetto sulle acque del Sabato, prevedendo – eventualmente - un ulteriore trattamento a membrane nell'impianto di depurazione; una dettagliata mappatura del suolo e del soprasuolo vegetale anche con determinazioni analitiche con verifica della qualità degli ecosistemi in assenza dell'impianto. l'applicazione di tutte le migliori tecniche esecutive ed i sistemi di monitoraggio già delineati nel progetto preliminare per ottenere il massimo livello di protezione ambientale. In particolare il progetto sarà sviluppato tenendo conto degli aggiornamenti delle Norme di settore (cff BAT relative al codice IPPC relativamente al capitolato del trattamento biologico aerobico adottate con il DM 29 gennaio 2007. un'area dedicata per le operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita. Le acque impiegate, non assimilabili ad acqua di p
Termine per l'avvio della verifica di	ANTE_OPERAM

N.	Contenuto	Descrizione
	ottemperanza	
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino Regione Campania – UOD Genio Civile di Avellino

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	02 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componenti/fattori ambientali: o atmosfera o ambiente idrico o suolo e sottosuolo o radiazioni ionizzanti e non ionizzanti o rumore e vibrazioni, o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, o salute pubblica, o paesaggio e beni culturali > mitigazioni > monitoraggio ambientale > altri aspetti La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della condizione	Nel corso dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà essere prevista la bagnatura periodica dei piazzali, il lavaggio delle ruote dei mezzi utilizzati per i lavori, idonea schermatura del cantiere con barriere che limitino le dispersioni esterne di polveri per mitigare le emissioni polverulenti.
5	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs	Direzione lavori

N.	Contenuto	Descrizione
	152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale POST OPERAM (ESERCIZIO)
2	Numero Condizione	03 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: atmosfera ambiente idrico suolo e sottosuolo radiazioni ionizzanti e non ionizzanti rumore e vibrazioni, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, salute pubblica, paesaggio e beni culturali mitigazioni monitoraggio ambientale altri aspetti
		La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della condizione	 Nella fase di esercizio dell'impianto: saranno eseguite le verifiche dell'impatto acustico prodotto. Nel caso di superamento dei valori consentiti si procederà alla individuazione delle fonti di emissione ed alla loro insonorizzazione con ulteriori adeguati sistemi di fonoassorbenti anche all'interno del capannone; verranno periodicamente ripetuti i monitoraggi ambientali eseguiti nella fase ante operam per dimostrare le assenze di impatti conseguenti all'esercizio dell'impianto.
		 3. Sarà attuato un dettagliato piano di monitoraggio da applicare in fase di esercizio volto al controllo della qualità: delle materie in ingresso (FORSU e frascame) al fine di produrre un compost di qualità e secondo le definizioni di cui alle Linee Guida della regione Lombardia – BORE del 13 maggio 2003 – supplemento straordinario allegate come riferimento al DM 29 gennaio 2007. del compost in uscita rispondente alle disposizioni del D.Lgvo n 75/2010 in materia di ammendante compostato misto. degli scarichi nella rete fognaria e nei corpi idrici ricettori finali;

N.	Contenuto	Descrizione
		 dei livelli di emissione acustica 4. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita devono avvenire in area dedicata. Le acque impiegate, non assimilabili ad acqua di prima pioggia, andranno raccolte e trattate in modo adeguato. 5. i cumuli di sovvallo saranno stoccati in modo tale da essere protetti dagli agenti atmosferici ed impedire fenomeni di lisciviazione, le altezze dei cumuli dovranno garantire condizioni di stabilità e sicurezza. 6. deve essere garantito il funzionamento in continuo dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo; 7. dovrà essere prevista la costante manutenzione dei mezzi e delle attrezzature al fine di ridurre rumori e vibrazioni prodotti dalla loro usura; 8. dovranno essere previsti controlli periodici dei veicoli per evitare sversamenti accidentali;
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	ESERCIZIO (POST_OPERAM)
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC – ASL – Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali AV

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale POST OPERAM
2	Numero Condizione	04 / 04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: - aspetti progettuali - aspetti gestionali - componenti/fattori ambientali: - atmosfera - ambiente idrico - suolo e sottosuolo - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - rumore e vibrazioni, - flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, - salute pubblica,

N	Contenuto	Descrizione
		 paesaggio e beni culturali mitigazioni monitoraggio ambientale altri aspetti La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
4	Oggetto della condizione	Al termine della vita utile dell'impianto si prevede il ripristino dello stato dei luoghi con la verifica – attraverso analisi ambientali - del livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	FINE ESERCIZIO (POST_OPERAM)
	Soggetto di cui all' art. 28 comma 2 d.L.gs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania /ARPAC

- 2. **CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del parag. 7 degli "*Indirizzi operativi* e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017.
- 3. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Comune di Chianche (AV);
 - 5.2 all'ASL Avellino 2;
 - 5.3 al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
 - 5.4 alla Soprintendenza Archeologica di Salerno e Avellino;
 - 5.5 alla Provincia di Avellino;
 - 5.6 alla Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro;
 - 5.7 all'ARPAC;

- 5.8 alla UOD 50 17 05 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino;
- 5.9 alla UOD 50 18 03 UOD Genio civile di Avellino;
- 5.10 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio